



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 506 CSAT 33 DEL 21 APRILE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 21 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 215/A

S.S.D. CITTA' DI SCORDIA (RG) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Francesco Bertolo - Campionato Eccellenza girone B - Gara Igea Virtus/Città di Scordia del 12/04/2015 - C.U. n. 494 del 15/04/2015.

Con rituale e tempestivo appello la S.S.D. Città di Scordia chiede che la sanzione impugnata, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, venga rideterminata in termini più equi anche in relazione al fatto che il gesto posto in essere dal proprio tesserato in danno di un avversario non ha causato alcuna particolare conseguenza fisica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello

svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che al 48° del primo tempo il sig. Francesco Bertolo veniva espulso per avere colpito un avversario con una gomitata.

Ciò posto, il reclamo può trovare parziale accoglimento, in quanto il gesto, seppur grave, non ha causato alcun danno fisico all'avversario ed il calciatore, peraltro, ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco una volta notificatagli l'espulsione.

La Sanzione pertanto va rideterminata così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig, Francesco Bertolo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 216/A

A.S.D. GROTTI (AG) - Avverso squalifica per 6 gare del calciatore sig. Filippo Rivituso - Campionato 3^a categoria AG - Gara Grotte/Verdenero del 11/04/2015 - C.U. n. 44 della Delegazione Provinciale di Agrigento del 16/04/2015

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Grotte chiede che la sanzione impugnata, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al sig. Filippo Rivituso quale capitano, venga annullata, essendo stato individuato nella persona del compagno di squadra n° 15 sig. Leandro Cipolla l'autore dei fatti sanzionati.

A tal fine allega dichiarazione di quest'ultimo, corredata da copia del documento di identità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che al 29° del secondo tempo il direttore di gara, alla concessione di un rigore a favore della società Verdenero, veniva accerchiato da alcuni calciatori della squadra di casa e, mentre stava chiarendo al capitano del Grotte i motivi della sua decisione, veniva stratonato alle spalle da un calciatore non identificato.

Ciò posto, preliminarmente, si evidenzia che la dichiarazione allegata agli atti dall'appellante non appare veritiera in quanto il sig. Cipolla non solo al momento dei fatti non era schierato in campo, essendo entrato solo al 31° del 2° tempo così come risulta dal referto, ma la descrizione dallo stesso dichiarante fatta non coincide con quanto riferito dal direttore di gara.

Nondimeno si deve rilevare che il gesto posto in essere in danno del direttore di gara non può essere considerato, in relazione alle modalità di esecuzione, così come descritte dall'arbitro nel suo referto, come atto di violenza. Il gesto va piuttosto inquadrato quale condotta di particolare gravità di cui all'art. 19 comma 1 lettera e).

Ragion per cui la squalifica inflitta al capitano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del C.G.S. deve essere revocata stante l'inapplicabilità di detta norma.

Di quanto sopra, comunque, deve rispondere la società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per cui alla stessa va applicata l'ammenda di € 250,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore sig. Filippo Rivituso e al contempo dispone applicarsi alla ASD Grotte l'ammenda di € 250,00.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/04/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**